



**PCRI - iscrizione cancellazione dal Registro Imprese delle società sottoposte a procedura fallimentare, aperta ante 16 luglio 2006, con fallimento chiuso ex art. 118 c. 1 nn. 3 e 4**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**RICHIAMATI**

- l'art. 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che attribuisce la competenza per i provvedimenti conclusivi delle procedure di iscrizione d'ufficio al Conservatore del Registro delle Imprese;
- il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche integrazioni;
- l'art. 118 del predetto Regio Decreto, il quale, tra l'altro, prevede che nei casi di chiusura del fallimento per i motivi di seguito indicati, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese:
  - 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo
  - 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura;
- l'art. 119, c. 4, secondo il quale il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato;

**RICHIAMATA**

- la propria determinazione n.118 del 26.09.2023 con cui è stata accertata la presenza nel Registro delle Imprese di **n. 274 società di capitali e n. 11 società di persone con fallimento dichiarato prima del 16/07/2006**, che risulta chiuso per i motivi di cui all'art. 118, co. 1, nn. 3 e 4 e per il quali è decorso il termine per fare reclamo;

**ACCERTATO CHE**

- l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stata comunicata tramite pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Padova per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi **(dal 27.09.2023 al 10.11.2023)** del Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 118 del 26.09.2023.
- entro il termine di 45 giorni assegnato non sono pervenute osservazioni o memorie



da parte di alcun eventuale controinteressato alla cancellazione delle società fallite riportate negli elenchi allegati al provvedimento stesso.

### CONSIDERATO CHE

- sussiste la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati nel Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

### DETERMINA

- di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese le società indicate nell'allegato a alla presente determinazione, che si trovano nelle seguenti condizioni: società sottoposte a procedura fallimentare aperta ante 16 luglio 2006, che risulta chiusa per i motivi di cui all'art. 118, co. 1, nn. 3 e 4 e per le quali è decorso il termine per fare reclamo;
- di comunicare entro otto giorni dalla data di adozione, il presente provvedimento alle **n. 274 società di capitali e n. 11 società di persone con fallimento dichiarato prima del 16/07/2006**, indicate nell'allegato 1, tramite pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo on-line nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, per 8 (otto) giorni consecutivi";
- di provvedere, per le società per le quali non siano pervenute osservazioni o memorie da parte di alcun eventuale controinteressato e decorsi 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione, ovvero dallo scadere degli otto giorni di cui al punto che precede, alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40, commi 1 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle imprese che medio tempore abbiano provveduto all'iscrizione della cancellazione con autonoma procedura su istanza di parte o per le quali risultano precedenti protocolli non d'ufficio recenti, aperti od evasi;
- di rinunciare, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del DPR 247/2004, stante le ragioni di antieconomicità complessive per la Pubblica Amministrazione e per la Camera di Commercio di Padova, data la quasi certa irreperibilità dei soggetti obbligati, la numerosità degli stessi e l'onerosità della procedura rispetto al presumibile incerto incasso:
  - o alla richiesta di pagamento dei diritti di segreteria per quanto attiene ai procedimenti di cancellazione;
  - o alla riscossione, tramite i ruoli non ancora emessi, dei diritti annuali ancora dovuti dalle società oggetto del presente provvedimento e fatti salvi i diritti alla riscossione dei ruoli già emessi;
  - o all'avvio dell'attività sanzionatoria per omessa denuncia della cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito del procedimento di cancellazione



d'ufficio;

- di trasmettere, in considerazione dei risvolti economico-patrimoniali, la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Conservatore  
e dirigente Registro Imprese  
Andrea Malagugini  
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

**Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo on-line istituzionale.**

**Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).**

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)*